

SCHEMA DI

**CONTRATTO PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E AGGREGAZIONE  
E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

**RIFERIMENTO: GARA 1803 – CIG7737064B2F**

Tra

**Consortium GARR**, con sede legale in Roma via dei Tizii, 6 - Roma, codice fiscale 97284570583 e Partita IVA 07577141000 (di seguito designato "GARR"), nella persona del Presidente del Consortium GARR, munito dei necessari poteri;

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale € \_\_\_\_\_, interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rappresentata \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, iscrizione al ROC n. .... (di seguito anche Concedente, oppure "Fornitore", oppure "Impresa")

\_\_\_\_\_ e GARR verranno inoltre qui di seguito indicate singolarmente come "Parte" e collettivamente "Parti".

**Premesso che**

- A. il Consortium GARR è un'Associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed ha lo scopo di:
- i. progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali;
  - ii. fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle "e-Infrastructure" della comunità scientifica e accademica nazionale;
  - iii. sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli

- opportuni servizi necessari a mantenere le “e-Infrastructure” ai livelli degli standard internazionali;
- iv. svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale;
- B. il Consortium GARR è titolare di un’autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata ai sensi dell’art. 25 comma 4 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimato, a far data dal 1° gennaio 2011 ad operare come gestore di una rete pubblica;
- C. il Consortium GARR ha esperito, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 15 del D. Lgs. 50 del 2016, una procedura di gara aperta per la fornitura del servizio di trasporto dati e aggregazione e relativi servizi di assistenza e manutenzione;
- D. \_\_\_\_\_, a seguito dell’esperimento della procedura di gara sopra indicata, è risultato aggiudicatario come da atto di aggiudicazione del.....;
- E. \_\_\_\_\_ dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dello stesso.

#### Considerato che

- a) con la presente procedura il GARR, non assume impegno alcuno circa gli effettivi ordinativi, poiché le sedi da realizzare saranno determinate da:
- le richieste degli utilizzatori della rete;
  - l’affinamento degli obiettivi di progetto;
  - la spesa totale necessaria all’acquisizione della fibra ed alla sua illuminazione;

È in ogni caso garantito che vengano effettuati ordinativi per circa il 60% delle sedi elencate nella consistenza iniziale della procedura.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

#### Art. 1. Allegati al contratto

- 1.1 Gli Allegati di seguito riportati costituiscono parte sostanziale al presente Contratto:
- Allegato 1 - Capitolato Tecnico di Gara rif. n. 1803, parte integrante della procedura di gara di cui al punto D) delle premesse;
  - Allegato 2 - Offerta Tecnica ed Economica
  - Allegato 3 - Consistenza della Fornitura

#### Art. 2. Oggetto del Contratto

- 2.1 Con il presente Contratto \_\_\_\_\_ il GARR affida la fornitura del servizio di trasporto dati e aggregazione, per la durata di 3 anni con possibilità di estensione di ulteriori 2 opzionali,

per le sedi indicate nell'Allegato 3 e i relativi Servizi di Assistenza e Manutenzione con le modalità di cui al successivo Art. 9 e descritti nel Capitolato Tecnico di Gara.

2.2 In particolare la fornitura deve includere:

- Il servizio di trasporto dati e aggregazione su rete operatore di telecomunicazioni, per la durata di 3 anni con possibilità di estensione di ulteriori 2 opzionali, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1);
- Il servizio di trasporto dati e aggregazione deve essere comprensivo di fornitura in acquisizione, spedizione, consegna, installazione, configurazione e manutenzione degli apparati utente (CPE), incluso le licenze hardware e software;
- Inoltre dovrà essere incluso il servizio di assistenza e di manutenzione del servizio end-to-end e degli apparati, per la durata di 3 anni con possibilità di estensione di ulteriori 2 opzionali.

2.3 Nel corso della durata del Contratto di fornitura (di seguito indicato come Contratto) sarà facoltà del GARR dismettere e/o attivare nuove sedi. Nel caso di attivazione di una nuova sede aggiuntiva non prevista nella consistenza iniziale, la fornitura del CPE sarà opzionale. Il termine della fornitura per le nuove sedi sarà allineato con la scadenza del contratto della fornitura in oggetto.

### Art. 3. Durata

- 3.1 La durata del servizio di trasporto dati e aggregazione è pari a 3 anni decorrenti dalla data in cui il fornitore abbia realizzato e reso operativa l'interconnessione con la rete GARR e abbia attivato almeno il 75% degli accessi relativi alle sedi ordinate, previo collaudo positivo da parte del GARR. Fermo restando l'obbligo per il Fornitore di completare la realizzazione e l'attivazione degli accessi di tutte le sedi ordinate nel rispetto dei termini temporali indicati nel successivo art. 5.2.
- 3.2 L'opzione biennale è esercitata a discrezione esclusiva del GARR che effettua un nuovo ordine di acquisto valido. Nel caso in cui l'opzione non venga esercitata, il Contratto si risolverà automaticamente alla fine del terzo anno.
- 3.3 Al termine della durata del Contratto, questo verrà automaticamente risolto e non vi è alcun rinnovo automatico e qualsiasi nuovo contratto sarà soggetto a un nuovo ordine di acquisto valido del GARR.

### Art. 4. Direttore dell'esecuzione dei contratti di fornitura per GARR e responsabile dei contratti dell'impresa contraente

- 4.1 Considerata la natura del presente contratto il GARR ritiene, al fine di garantire la puntuale esecuzione dei disposti contrattuali e l'osservanza delle leggi vigenti, di nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto per il GARR. In particolare, il Direttore per l'esecuzione del contratto per il GARR avrà il compito di:

- verificare il corretto svolgimento delle singole fasi del contratto di fornitura;
  - autorizzare l'emissione della fattura da parte dell'Impresa e conseguente benessere al pagamento della stessa;
  - controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nel Capitolato Tecnico di Gara;
  - segnalare tempestivamente a GARR gli inadempimenti e/o ritardi del Fornitore;
  - controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del GARR.
- 4.2 Il Responsabile del procedimento per il GARR può, dandone comunicazione all'Impresa contraente, avocare a sé i compiti del Direttore dell'esecuzione o nominare altro Direttore per l'esecuzione del contratto, in sostituzione del precedente.
- 4.3 Per consentire i fini previsti dal presente contratto, l'Impresa contraente designerà, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il proprio Responsabile di contratto al quale spetta l'organizzazione delle attività nel senso più lato, per il rispetto delle norme contrattuali.

#### Art. 5. Collaudo e Accettazione della fornitura

- 5.1 A partire dalla sottoscrizione del contratto il Fornitore è tenuto a svolgere tutte le attività previste durante la realizzazione dell'infrastruttura come di seguito riportate:
- Collaudo e Attivazione della interconnessione tra rete GARR e rete dell'operatore (kit di consegna): questa attività prevede la realizzazione e il collaudo delle fibre di interconnessione tra la rete GARR e rete dell'operatore presso i PoP GARR indicati in consistenza.
  - Installazione hardware degli apparati di terminazione operatore e dei CPE presso le sedi utente e dei cablaggi necessari. Per ciascuna sede l'installazione dovrà essere completa per tutte le componenti previste nel Progetto Tecnico Esecutivo. Gli apparati devono essere accesi al termine dell'installazione.
  - Collaudo e Attivazione accessi sede utente: questa attività prevede la realizzazione e il collaudo degli accessi utente con la verifica del servizio end-to-end, da sede utente ai kit di consegna e verifica della banda sottoscritta.
- 5.2 I termini temporali entro cui il Fornitore dovrà aver completato le varie fasi della fornitura, effettuato i collaudi richiesti e trasmesso i relativi verbali sono indicati nella tabella seguente (i giorni indicati sono sempre da intendersi come giorni solari a partire dalla data di emissione dell'Ordine di Acquisto):

Azione	Quantità	Termine (a partire dalla data di emissione dell'Ordine di Acquisto)
Attivazione interconnessione GARR-operatore	2	45 giorni
Installazione, Collaudo e Attivazione accessi utente	50% sedi	90 giorni
Installazione, Collaudo e Attivazione accessi utente	100% sedi	150 giorni

- 5.3 Ciascuna “Azione” si considera terminata dopo la conclusione, con esito positivo, del collaudo e la trasmissione a GARR del relativo Verbale. Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del suddetto adempimento, nei tempi indicati nella Tabella sopra riportata determina l’applicazione delle penali di cui all’Art. 10 del presente Contratto.
- 5.4 Le installazioni si intendono complete di tutte le componenti e funzionalità previste dal Progetto Tecnico Esecutivo.
- 5.5 La firma dei Verbali di Collaudo da entrambe le Parti varrà come accettazione della Fornitura da parte di GARR.

#### **Art. 6. Attività propedeutiche alla realizzazione**

- 6.1 Tra gli adempimenti propedeutici dovranno essere completati i sopralluoghi dei siti PoP, delle sedi utente, prodotta la documentazione del Progetto Tecnico Esecutivo e acquisito il materiale accessorio necessario a realizzare l’installazione. In particolare il Fornitore sarà tenuto a svolgere le seguenti attività entro i termini di seguito specificati (i giorni indicati sono sempre da intendersi come **giorni solari**):
- entro **7 giorni** dall’emissione dell’Ordine di Acquisto, deve:
    - trasmettere le specifiche tecniche degli interventi di installazione indicando tempi e modalità di esecuzione degli stessi in un unico documento per il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che dovrà indicare anche il numero di tecnici operativamente coinvolti;
    - assicurarsi che gli apparati introdotti rispettino l’attuale normativa (Europea) di riferimento in materia di sicurezza, avendo cura di rendere disponibile a GARR tutti i documenti eventualmente necessari ai soggetti preposti, ai servizi di sicurezza prevenzione e protezione (RSPP), per redigere apposita documentazione sui rischi specifici e le interferenze.
  - invio di una copia dei verbali redatti durante i sopralluoghi propedeutici all’installazione degli eventuali apparati presso i siti PoP entro **30 giorni** dall’emissione dell’Ordine di Acquisto;
  - avvio della procedura di approvvigionamento dei materiali necessari all’installazione della infrastruttura fornendo entro **30 giorni** dall’emissione dell’Ordine di Acquisto e secondo le modalità concordate con GARR, l’evidenza dei tempi di consegna degli apparati oggetto della fornitura e di tutto il materiale accessorio necessario all’installazione;
  - invio copia completa del Progetto Tecnico Esecutivo entro **30 giorni** dall’emissione dell’Ordine di Acquisto.
- 6.2 Il Fornitore sarà tenuto a svolgere tutti i **sopralluoghi** presso i PoP e le sedi utente dove saranno installati gli apparati previsti nella soluzione proposta, attenendosi alle seguenti linee guida:
1. eseguire un **unico** sopralluogo per sito, durante il quale dovranno essere raccolte tutte le informazioni propedeutiche all’installazione degli apparati previsti dalla soluzione proposta.

- La necessità di dovere eseguire ulteriori sopralluoghi dovrà essere debitamente motivata dal Fornitore e sarà soggetto ad autorizzazione da parte del GARR;
2. prendere contatto autonomamente con referenti della sede indicati da GARR in modo da fissare la data del sopralluogo. Qualora non si riuscisse a prendere contatto con i referenti si dovrà darne sollecita comunicazione alla struttura di delivery del GARR, che potrà quindi facilitare il contatto;
  3. dare comunicazione alla struttura di delivery di GARR con un preavviso di almeno **7 giorni** dello svolgimento di un sopralluogo;
  4. inviare entro **7 giorni** dallo svolgimento il verbale di sopralluogo con tutte le informazioni rilevanti:
    - a. nome e ubicazione della sede;
    - b. nome, cognome, recapito telefonico del personale del Fornitore che ha eseguito il sopralluogo;
    - c. nome, cognome, recapito telefonico del personale della sede che ha seguito il sopralluogo;
    - d. esito del sopralluogo. In caso di esito negativo dovranno essere evidenziate tutte le criticità emerse e proposte le eventuali azioni correttive e le relative competenze;
    - e. coordinate di installazione di apparati;
    - f. coordinate e tipologia delle terminazioni;
    - g. connettori richiesti per le bretelle suddette;
    - h. firma per accettazione del personale della sede che ha seguito il sopralluogo;
    - i. alla scheda di sopralluogo dovrà essere allegata tutta la documentazione eventualmente rilevante (planimetria della sede, documentazione fotografica, ecc.).
- 6.3 Il Fornitore è tenuto a dimostrare di aver reperito tutto il materiale necessario all'installazione e messa in opera della soluzione proposta. Entro **35 giorni** dall'emissione dell'Ordine di Acquisto dovrà essere documentato il processo di consegna degli apparati inclusi nella fornitura presso ciascun sito, indicando lo stato di avanzamento e la stima dei tempi di consegna presso il sito d'installazione.
- 6.4 Per quanto non espressamente descritto rispetto alle attività propedeutiche alla realizzazione, ai sopralluoghi e agli approvvigionamenti del materiale si rimanda all'Allegato 1 – Capitolato Tecnico.

#### Art. 7. Corrispettivo

- 7.1 A titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio di trasporto dati e aggregazione il GARR corrisponderà a \_\_\_\_\_ gli importi relativi ai costi Una Tantum (UT) indicati nell'Offerta economica (Allegato 2). Tali importi verranno fatturati successivamente alla Data della Accettazione da parte di GARR del Verbale di collaudo degli accessi delle sedi indicate negli Ordini di Acquisto. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario entro 90 (novanta) giorni data fattura, a valle dell'acquisizione del DURC da parte del GARR.
- 7.2 A titolo di corrispettivo per i costi ricorrenti, il GARR corrisponderà a \_\_\_\_\_ gli importi indicati nell'Offerta economica (Allegato 2). Tali canoni si intendono invariati per la durata dei

Servizi di cui all'Art. 3. Tali importi verranno fatturati in via posticipata al termine di ciascuna semestralità del Servizio di Assistenza e Manutenzione. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario entro 90 (novanta) giorni data fattura, a valle dell'acquisizione del DURC da parte del GARR. Nel caso di applicazioni di penali di cui al successivo Art. 10, il GARR provvederà a recuperare l'importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell'evento lesivo.

#### **Art. 8. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

- 8.1 L'impresa si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
- 8.2 L'impresa si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
- 8.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consortium GARR il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consortium GARR le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
- 8.4 Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
- 8.5 L'impresa si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subaffidatari, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

#### **Art. 9. Servizi di Manutenzione e di Assistenza**

- 9.1 Il servizio di assistenza e manutenzione degli apparati di rete per le sedi GARR è finalizzato al mantenimento degli apparati di rete forniti per le sedi di alcune istituzioni GARR in uno stato di funzionamento idoneo allo svolgimento delle funzioni loro preposte. GARR considera gli apparati di rete forniti per le sedi GARR come parte integrante del servizio di trasporto dati e aggregazione. La sostituzione delle parti hardware e la risoluzione di ogni guasto bloccante o non bloccante riguardante gli apparati di rete per le sedi GARR deve avvenire secondo i livelli di servizio (SLA) generali, specificati nell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico.

Il servizio di assistenza specialistica e manutenzione degli apparati erogato dal fornitore in collaborazione con il costruttore include:

- servizio di aggiornamento software e firmware degli apparati di rete per le sedi GARR, con un aggiornamento l'anno a carico del fornitore, da effettuarsi a discrezione del GARR;
- servizio di risoluzione dei bug software con aggiornamento software e firmware se indicato come necessario dal costruttore;
- servizio di risoluzione di problematiche hardware e software critiche (es. sicurezza) con aggiornamento software e firmware se indicato come necessario dal costruttore;
- servizio di supporto per configurazioni evolute.

#### Art. 10. Livelli di Servizio (SLA) e Penali

10.1 **Livelli di Servizio per i tempi di consegna:** fatti salvi i casi di Forza Maggiore (secondo quanto previsto dal successivo Art. 11), i livelli di servizio concordati (SLA) tra le Parti e garantiti dal Fornitore per i tempi di consegna sono riportati nella tabella qui di seguito:

Descrizione	Termine SLA dalla data dell'Ordine di Acquisto (giorni)
Specifiche tecniche apparati e POS	7
Consegna verbali di sopralluogo	30
Avvio delle procedure di approvvigionamento materiale	30
Consegna progetto tecnico esecutivo	30
Interconnessione GARR-Operatore	45
Attivazione 50% sedi	90
Attivazione 100% sedi	150
Documentazione processo consegna CPE	35
Attivazione di una sede utente	7[1]
Invio elenco personale tecnico per attivazioni	30

Tabella 1: Sintesi tempi di consegna

10.2 **Livelli di Servizio del servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione pari a 24hx7x365:** fatti salvi i casi di Forza Maggiore, i livelli di servizio concordati (SLA) tra le Parti e garantiti dal Fornitore per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione sono riportati nella tabella qui di seguito:

Livello di servizio assistenza	Valore di soglia
Disponibilità semestrale degli accessi singoli, servizio end-to-end	≥99.5%
Disponibilità semestrale degli accessi ridondati, servizio end-to-end	≥99.7%
Disponibilità semestrale interconnessioni	≥99.9%
Tempo di intervento e ripristino per guasto bloccante su interconnessioni per 100% dei guasti su base semestrale	Entro 8 ore

Livello di servizio assistenza	Valore di soglia
Tempo di intervento e ripristino per guasto bloccante su accessi per 100% dei guasti su base semestrale	Entro 8 ore
Tempo di intervento e ripristino guasto non bloccante	Next Business Day
Tempo di risposta al disservizio in minuti	15
Disponibilità semestrale degli accessi singoli, servizio end-to-end	≥99.5%

Tabella 2: Valori di soglia dei livelli di servizio di assistenza

- a) **Penali per Ritardo nella consegna:** se la percentuale delle Installazioni, Collaudi e Attivazioni degli accessi è inferiore all'50% delle sedi ordinate, sarà applicata una penale fissa, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 90 giorni dalla data di emissione dell'Ordine di Acquisto, pari allo 0,1% dei costi UT e Ricorrenti relativi agli accessi di tutte le sedi ordinate. In caso di ritardo superiore ai 50 giorni solari GARR si riserva la facoltà di risolvere il contratto per l'intera fornitura. Pertanto nulla sarà dovuto dal GARR al Fornitore inadempiente.

Per il restante 50% delle sedi ordinate sarà applicata una penale fissa, per ogni giorno di ritardo nella consegna, oltre il termine di 150 giorni dalla data dell'ordine da parte di GARR, pari allo 0,25% dei costi UT e Ricorrenti relativi agli accessi di tutte le sedi ordinate.

- 10.3 **Penali per superamento dei Tempi di Ripristino dichiarati:** per ogni ora eccedente i Tempi di Ripristino indicati nella Tabella 2 sarà applicata la penale pari a:

- a) 0,1% del costo ricorrente dell'accesso della sede interessata;  
b) 0,01% del corrispettivo annuo di cui all'7.2 nel caso in cui il ritardo nel ripristino riguardi l'interconnessione tra rete GARR e rete Operatore.

- 10.4 **Penali per indisponibilità delle sedi**

Qualora la disponibilità semestrale dell'accesso della singola sede sia inferiore a quella indicata nella Tabella 2, si applicano le penali indicate nella Tabella 3 di seguito riportata.

Indisponibilità cumulativa (in hh:mm:ss)	Penale applicata in percentuale del Canone semestrale di accesso della sede
04:00:01 – 08:00:00	3%
08:00:01 - 12:00:00	5%
12:00:01 - 16:00:00	7%
16:00:01 - 24:00:00	10%
Maggiore di 24:00:00	16%

Tabella 3: Penale per Indisponibilità delle sedi

Resta inteso che il valore complessivo, su base annua, delle penali per il superamento dei Livelli di Servizio indicati nella Tabella 2, non potrà in ogni caso eccedere il 10% dei costi ricorrenti di cui al precedente Art. 7.2.

#### Art. 11. Forza Maggiore

- 11.1 Né \_\_\_\_\_ né GARR saranno responsabili per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da Eventi di Forza Maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al ragionevole controllo delle stesse.
- 11.2 La Parte interessata dall'Evento di Forza Maggiore dovrà comunicarlo immediatamente all'altra Parte, indicando se possibile la natura dell'evento, la sua possibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.
- 11.3 Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell'Evento di Forza Maggiore.
- 11.4 Qualora a causa di un Evento di Forza Maggiore il GARR non sia in grado di esercitare i Diritti su una o più Fibre Ottiche per almeno 15 (quindici) giorni, le Parti concorderanno le azioni più opportune per consentire al GARR l'esercizio dei Diritti.
- 11.5 Resta inoltre inteso che in ogni caso, persistendo un Evento di Forza Maggiore per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, la Parte non colpita dalla Forza Maggiore avrà la facoltà di risolvere il Contratto, limitatamente alla Sede per la quale si siano verificate le cause di Forza Maggiore, senza alcuna responsabilità a carico delle Parti.

#### Art. 12. Risoluzione

- 12.1 Qualora sia superata la soglia massima delle penali per il Servizio di Manutenzione dei circuiti e degli apparati, GARR avrà la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il presente Contratto relativamente alle sedi interessate mediante dichiarazione scritta.
- 12.2 Il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, a seguito della comunicazione di GARR di volersi avvalere di tale facoltà, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi di violazione di una delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Art. 17 (Trasparenza).
- 12.3 Il presente Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse di GARR, la quale potrà rinunciarvi entro 15 giorni dal suo avveramento.
- 12.4 In caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione, nonché ogni altro diritto spettante per legge e/o per contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo.

#### Art. 13. Ulteriori cause di Risoluzione

- 13.1 Il Consortium GARR si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di ciò possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, non trovando in ogni caso applicazione l'art. 1671 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Aggiudicatario è obbligato ai sensi del presente contratto;
  - condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell'Aggiudicatario per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d'aggiudicatario che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
  - fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, e messa in liquidazione del Fornitore.
- 13.2 Il Fornitore è in ogni caso tenuto ad informare il Consortium GARR, a mezzo raccomandata AR, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 gg. dalla data dell'evento.
- 13.3 Il Consortium GARR potrà esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Fornitore mediante raccomandata AR da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.
- 13.4 La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

#### Art. 14. Foro Competente

- 14.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Roma.

#### Art. 15. Garanzia di Esecuzione

- 15.1 A garanzia della corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto, l'Impresa dovrà costituire una specifica garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, stabilita nel 10% (o 5% nei casi previsti dalla legge) del corrispettivo di cui all'Art.7.1, in uno dei seguenti modi:
1. attestazione di bonifico sul conto corrente bancario intestato a Consortium GARR, presso la \_\_\_\_\_

2. fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
3. fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
4. fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei documenti di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) devono essere inserite, a pena di esclusione:

- l'espressa ed incondizionata rinuncia dell'istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
- l'esplicita indicazione della loro validità, che dovrà comunque coprire il tempo necessario a completare le attività di collaudo e accettazione della fornitura oggetto del presente Contratto (vedi Allegato 3 – Consistenza della fornitura)

#### **Art. 16. Riservatezza e Tutela Dati Personali**

- 16.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative all'altra Parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del Contratto salvo che
- (a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza;
  - (b) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo;
  - (c) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;
  - (d) debbano essere rivelate a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.
- 16.2 Ciascuna Parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione del presente Contratto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le Parti per tutto il periodo di validità del presente Contratto e successivamente per un periodo di 5 anni.
- 16.3 Le Parti s'impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla Parte ricevente per gli scopi di: (i) eseguire il presente Contratto; (ii) effettuare valutazioni e verifiche conseguenti; (iii) per effettuare verifiche a tutela del credito.
- 16.4 Ciascuna Parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o

indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente Contratto.

#### Art. 17. Trasparenza

##### 17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### Art. 18. Divieto di cessione del contratto

18.1 È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

#### Art. 19. Subaffidamento

19.1 Il subaffidamento di determinate prestazioni è sottoposto alla preventiva autorizzazione scritta da parte del committente. In ogni caso, il subaffidamento non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del GARR di quanto subaffidato.

19.2 L'affidamento in subaffidamento è sottoposto alle seguenti condizioni: il Fornitore deve depositare presso il Consortium GARR il contratto di subaffidamento, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subaffidante. Con il deposito di tale contratto, comunque denominato, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subaffidatario, delle condizioni di idoneità (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. cui si rinvia negozialmente) e dei requisiti previsti dall'avviso di gara (possesso dei requisiti tecnico professionali necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio oggetto

corrispondenti alla prestazione oggetto di subaffidamento secondo la valutazione discrezionale di GARR; di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia).

- 19.3 Ai fini del presente articolo è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare preventivamente, a Consortium GARR, il nome del subaffidatario, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
- 19.4 Il subaffidamento, in qualsiasi forma, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Consortium GARR dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti e delle prestazioni comunque eseguite.

#### Art. 20. Modifiche

- 20.1 Il Contratto potrà essere modificato solo per iscritto dalle Parti. Resta tuttavia inteso che esso riceverà automaticamente ogni e qualsiasi modifica imposta per legge e/o che venisse legittimamente richiesta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o da qualsiasi altra Autorità Italiana o Europea preposta alla tutela della concorrenza e del mercato nei settori di specifica attività di \_\_\_\_\_ e di GARR. Le Parti concorderanno in buona fede le azioni più opportune per consentire al GARR l'esercizio dei Diritti in ogni caso in maniera equa e ragionevole.

#### Art. 21. Disposizioni generali e Comunicazioni

- 21.1 \_\_\_\_\_ e GARR si impegnano reciprocamente a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal Contratto, che siano ragionevolmente richiesti/e dall'altra Parte al fine di rendere effettivi e/o mantenere e/o proteggere i diritti del Contratto in favore della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito del Contratto.
- 21.2 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell'esercizio di diritti previsti a suo favore dal Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della parte interessata a tali diritti. Ogni diritto previsto dal Contratto potrà essere azionato dalla Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti derivanti dall'Contratto e/o dalla legge nella misura in cui i diritti azionati congiuntamente siano cumulabili e non incompatibili fra loro.
- 21.3 Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto, ovvero la relativa applicazione a determinate fattispecie, sia in qualsiasi misura invalida e/o inefficace, le disposizioni restanti non saranno colpite da tale invalidità e/o inefficacia, ed ogni diversa disposizione del Contratto rimarrà pertanto pienamente valida ed azionabile, purché le Parti abbiano

concordato per iscritto le eventuali modifiche al presente Contratto aventi ad oggetto il mantenimento del sostanziale equilibrio tra i rispettivi diritti ed obbligazioni.

- 21.4 Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di posta elettronica certificata (ii) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al momento del ricevimento, (iii) in caso di comunicazione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax), il ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

per \_\_\_\_\_ : .....

per il GARR: .....

ovvero all'indirizzo che la Parte interessata comunicherà all'altra per iscritto nelle forme di cui sopra.

#### Art. 22. Sicurezza del personale

- 22.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente, nel caso di affidamento di lavori nei siti indicati dal GARR: a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare; b) a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa; c) a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.
- 22.2 Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
- 22.3 Permangono a carico di ogni singola Parte gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.
- 22.4 Resta inteso che il personale di ognuna delle Parti sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure formulate dall'altra Parte. Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

#### Art. 23. Codice Etico

- 23.1 Il GARR dichiara di conoscere le previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 (il “Decreto”) e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del Contratto, a principi di trasparenza e correttezza.
- 23.2 Il GARR dichiara di aver preso atto che \_\_\_\_\_ ha adottato il Codice Etico (di seguito “Codice Etico”) disponibile all’indirizzo [www.\\_\\_\\_\\_\\_.it](http://www._____.it) ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello 231”) in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231 del 2001. Il Modello 231 è disponibile per consultazione su richiesta.

Per .....

Per Consortium GARR

titolo: .....

titolo: .....

nome: .....

nome: .....

\_\_\_\_\_

luogo, data

\_\_\_\_\_

luogo, data

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, \_\_\_\_\_ espressamente accetta i seguenti articoli: Art. 3 (Durata); Art. 8 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 10 (Livelli di Servizio (SLA) e Penali); Art. 12 (Risoluzione); Art. 13 (Ulteriori cause di Risoluzione); Art. 16 (Riservatezza e Tutela Dati Personali); Art. 17 (Trasparenza).

Per .....

titolo: .....

nome: .....

\_\_\_\_\_

luogo, data